

CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 9 del 09/03/2018

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA ISTITUZIONE DEL COMUNE UNICO ISOLA D'ISCHIA

L'anno , addì **nove** , del mese di **marzo** , alle ore **19,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO VINCENZO	Si
MONTAGNA LUCA	Si
MATTERA OTTORINO	Si
DE MAIO IDA	No
CRISCUOLO CARMEN	Si
DI VAIA LUIGI	Si
ZANGHI MARIO	No
DE SIANO VALERIA	No
FERRANDINO PAOLO	Si
BALESTRIERI PASQUALE	Si
TROFA MASSIMO	Si

Cognome e Nome	Presenti
TRANI GIANLUCA	Si
MATTERA GIUSTINA	No
DE SIANO DOMENICO	Si
MAZZELLA ANTONIO	Si
CENATIEMPO CIRO	Si
SORRENTINO ANTUONO	Si

Totale Presenti 13 Totale Assenti 4

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 29 ottobre 1974 n. 54 e ss.mm.ii. detta norme, tra l'altro, sulla istituzione di nuovi Comuni;
- in particolare la detta legge, all' art. 2 lett. a), sancisce che l'istituzione di un nuovo Comune può aver luogo mediante la fusione di due o più Comuni appartenenti alla medesima Provincia;
- l'art. 8 della stessa legge prevede che i disegni e le proposte di legge regionale per la istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti e per le variazioni delle denominazioni comunali devono essere corredati "dal parere espresso dai Consigli Comunali dei Comuni interessati" e che i pareri preventivamente chiesti agli Enti interessati vengano allegati al disegno di legge unitamente alla deliberazione di presentazione al Consiglio Regionale; qualora il progetto di legge sia ritenuto proponibile, il Consiglio Regionale, con proprio atto, a norma dell'art. 14 dello Statuto, stabilisce la indizione di referendum consultivo ai sensi del secondo comma dell'art. 133 della Costituzione;

VISTA

1

la proposta di legge regionale R.G. n. 476 ad iniziativa dei consiglieri regionali Maria Grazia Di Scala, Flora Beneduce, Armando Cesaro, Severino Nappi, Monica Paolino, Ermanno Russo e Gianpiero Zinzi con oggetto "Istituzione del Comune Unico Isola d'Ischia" attraverso la fusione degli attuali sei Comuni; tale proposta è costituita da n. 4 articoli e la relazione di accompagnamento, che si allegano alla presente, facendone parte integrale e sostanziale;

VISTA

la nota prot. 259 del Consiglio Regionale della Campania – I Commissione permanente Affari Istituzionali del 26.09.2017, acquisita al protocollo dell'ente, avente ad oggetto "Richiesta parere" in ordine alla proposta di legge R.G. n. 476, con cui si sollecita il parere previsto ex lege per l'esame istruttorio della proposta di legge;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera n. 22 del 23.07.2003 il Civico Consesso di Ischia ha già espresso parere favorevole al progetto di legge regionale n. 237 del 22.11.2002 d'iniziativa dei consiglieri Simeone, Specchio ed altri avente ad oggetto: "Istituzione Comune Unico dell'Isola di Ischia" mediante la fusione dei Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana nella Provincia di Napoli;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 19.10.2010 ha nuovamente espresso parere favorevole, sul nuovo progetto di legge regionale n. 72 di iniziativa del consigliere regionale Angelo Marino avente ad oggetto: "Istituzione Comune Unico dell'Isola di Ischia";
- in relazione alla proposta di legge regionale R.G. n. 413 ad iniziativa del consigliere regionale Domenico De Siano con oggetto "Istituzione Comune Unico Isola di Ischia", il Consiglio Comunale, con delibera n. 12 del 11.04.2013, ha espresso parere favorevole in ordine alla summenzionata proposta di legge;

RITENUTO, dunque, per le motivazioni che precedono, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge in oggetto;

VISTA

la normativa vigente e in particolare:

- la L.R. 29 ottobre 1974 n. 54;
- la L.R. 30 aprile 1975, n. 25;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 22 del 23.07.2003, 35 del 19.10.2010 e 12 del 11.04.2013

DATO ATTO

che il presente provvedimento non necessita di pareri espressi ai sensi dell'art. 49 dei D.L.vo 18.08.2000, n.267, in quanto mero atto di indirizzo politico;

Con n. 13 voti favorevoli alla creazione del Comune Unico assenti 4[Ida De Maio, Mario Zanghi, Valeria De Siano, Giustina Mattera] resi dai tredici consiglieri presenti e votanti;

delibera

per quanto espresso in narrativa, che qui si dà per integralmente riportato anche se materialmente di seguito non trascritto:

di esprimere, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 1974 n. 54 e ss.mm.ii., parere favorevole alla proposta di legge regionale R.G. n. 476 ad iniziativa dei consiglieri regionali Maria Grazia Di Scala, Flora Beneduce, Armando Cesaro, Severino Nappi, Monica Paolino, Ermanno Russo e Gianpiero Zinzi con oggetto "Istituzione del Comune Unico Isola d'Ischia", costituita da n. 4 articoli e la relazione di accompagnamento, agli atti d'ufficio.



Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania Rosa D'Amelio

SEDE

Alla Direzione Generale Attività Legislativa

<u>SEDE</u>

Prot. nº125/SP del 13/09/2017

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del Comune Unico Isola d'Ischia"

Ad iniziativa dei Consiglieri Maria Grazia Di Scala, Flora Beneduce, Armando Cesaro, Severino Nappi, Monica Paolino, Ermanno Russo, Gianpiero Zinzi

LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

"Istituzione del Comune Unico Isola d'Ischia"

Ad iniziativa dei Consiglieri Maria Grazia Di Scala, Flora Beneduce, Armando Cesaro, Severino Nappi, Monica Paolino, Ermanno Russo, Gianpiero Zinzi

Relazione di accompagnamento

L'isola d'Ischia è con grande evidenza un sistema unitario sotto l'aspetto naturale e storico, sociale e culturale, e oltre ogni evidenza sotto quello economico dove il prodotto turistico, il suo bene primario, è costituito dall'isola nella sua integralità, di risorse, organizzazione e immagine. Con una popolazione di oltre 60.000 residenti su una superficie di 46,33 kmq, l'isola è uno dei maggiori poli turistici e termali in ambito nazionale e internazionale.

Negli ultimi decenni l'unitarietà dell'isola è stata ulteriormente accentuata dai notevoli cambiamenti locali, in particolare la considerevole urbanizzazione, e dai forti mutamenti globali, che nel settore turistico hanno dato luogo ad un ampliamento della domanda ma pure ad una preoccupante moltiplicazione dell'offerta con una decisa intensificazione della concorrenza italiana e straniera, con altri rischi per il futuro posizionamento dell'isola nel mercato se si viene meno agli standard di qualità e convenienza dei competitori.

M

L'unitarietà isolana è inoltre attestata dall'unitarietà delle problematiche locali che solo su scala isolana trovano la loro adeguata esplicazione analitica e solo all'interno di una coesa politica isolana possono trovare le giuste strategie risolutive.

Pertanto l'Isola d'Ischia necessita di una struttura amministrativa unitaria che possa intervenire in modo più proficuo, modulando le proprie risposte in funzione della necessità, sempre nel rispetto delle singole peculiarità territoriali e nella direzione della semplificazione dei livelli istituzionali.

La fusione dei sei Comuni dell'Isola d'Ischia, retaggio di una eredità storica preunitaria che trovava le sue ragioni in una popolazione scarsamente diffusa e sulle difficoltà di collegamento interno, è l'unica strada possibile per la soluzione dei gravi problemi infrastrutturali, di mobilità, e per il riordino del territorio.

Evidenti sono anche i vantaggi di ordine economico, primo tra tutti quelli derivanti dal minor dispendio di risorse conseguente alla riduzione degli organismi politici e dalla diminuzione quantitativa degli organi tecnici alla gestione unitaria dei servizi indispensabili e dei servizi a domanda individuale.

la riduzione dei costi per il funzionamento amministrativo dei sei comuni, conseguente all'accorpamento degli uffici oltre che delle assemblee legis ative e degli esecutivi dei sei comuni, con il giusto margine di approssimazione, è facilmente calcolabile: sei sindaci per 62.471 abitanti costano attualmente € 254.670,00 – il sindaco del CU costerebbe € 42.445,00; i 96 consiglieri comunali, non "stipendiati", scenderebbero a 24; gli attuali 36 assessori, che oggi costano € 152.380,80 all'anno, diventerebbero 9 e costerebbero € 38.095,20, gli attuali 6 segretari comunali oggi costano €. 720.000,00 circa – il segretario comunale del CU costerebbe € 120.000,00 – gli attuali 18 dirigenti oggi costano € 1.260.000,00 – i 5 dirigenti occorrenti per il CU costerebbero € 350.000,00. Tutto ciò lasciando invariato il numero dei

AL

dipendenti comunali (circa 607, calcolati tenendo presenti i numeri dei dipendenti in pianta organica, molti comuni ne hanno di meno).

Quindi la spesa totale oggi necessaria è pari a circa € 2.387.050,80; quella, invece, occorrente per il comune unico è pari a circa € 550.540,20, con un risparmio complessivo di € 1.836.510,60.

Gli innumerevoli vantaggi del Comune Unico possono essere schematizzati come segue:

- unità e coerenza dell'azione politico-amministrativa a livello isolano;
- maggiore aderenza amministrativa al territorio;
- razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa a livello centrale e distribuito delle aziende miste e dei consorzi con maggiore coerenza e responsabilità nell'indirizzo e nel controllo e miglioramento dei servizi sociali per gli anziani e i giovani;
- semplificazione e qualificazione politica (riduzione cariche e maggiore selettività);
- maggiore incisione nella difesa e nella promozione dell'immagine turistica del territorio;
- riqualificazione dell'ambiente e delle opere progettuali su scala isolana;
- acquisizione di finanziamenti per investimenti strategici;
- pianificazione urbanistico territoriale omogenea;
- politica delle acque comune;
- politica unitaria dei porti e dei trasporti terrestri e marittimi;
- collegamenti nei rapporti con gli enti locali pari o superiori;
- semplificazione nell'individuazione di interventi urbanistici di decongestionamento e di recupero;
- unitarietà e qualificazione della programmazione delle iniziative di cultura e spettacolo:
- maggiore efficacia nelle attività di valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio;
- presenza del "Distretto turistico Isola Verde", approvato con Decreto Dirigenziale n. 53 del 28/06/2013 dal Presidente della Giunta regionale della Campania, approvato anche con D.P.C.M. del 21.10.2013, il quale costituisce "Zona a burocrazia zero" (art. 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);
- maggior efficacia nella gestione dei servizi sociali territoriali grazie al conseguente snellimento nella conduzione dell'Ambito territoriale;



Il Comune Unico non è solo il modello amministrativo teorico ottimale è pure realisticamente l'unica forma in grado di superare le conflittualità particolaristiche e di consentire un'efficiente governabilità, nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati.

Inoltre, la presente P.d.L. è in linea con le più recenti disposizioni in materia di Enti locali ed, in particolare, con la Legge n. 56 del 7.4.2014 (cd. Legge Del Rio), che favorisce ed incentiva le unioni e le fusioni dei Comuni.

RELAZIONE FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dallo svolgimento e dall'organizzazione tecnica della relativa consultazione referendaria, trattandosi di spesa di natura obbligatoria, si fa fronte con lo stanziamento di euro 150.000,00, con imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella missione (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma (elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile), mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla missione (fondo e accantonamento) programma (fondo di riserva).

Art.1

Istituzione del Comune Isola d'Ischia

- 1. E' istituito il nuovo Comune denominato "Isola d'Ischia", identificato territorialmente nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla presente legge, di cui forma parte integrante, coincidente con l'intera Isola d'Ischia, mediante fusione dei Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.
- 2. La piena efficacia del contenuto della presente legge e della sua entrata in vigore restano subordinate allo svolgimento del referendum consultivo.



Art. 2

Statuto ed Organizzazione amministrativa

- 1. Gli organi del Comune di Isola d'Ischia, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo Statuto comunale.
- 2. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, avente ad oggetto circoscrizioni e decentramento, in ragione delle esigenze delle popolazioni lo Statuto del Comune Isola d'Ischia sancirà il numero e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni e ne disciplinerà l'organizzazione e le funzioni.
- 3. Lo statuto del Comune Isola d'Ischia potrà prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 267/2000, l'istituzione di municipi nell'ambito territoriale dei Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali e di realizzare il decentramento di funzioni.

Art.3

Norme transitorie

- Dalla data di istituzione del nuovo Comune, e sino all'emanazione, da parte della nuova amministrazione, di diverse determinazioni, continueranno ad avere vigore, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti alla data di istituzione del nuovo ente.
- 2. Contestualmente all'istituzione del nuovo Comune viene nominato, per tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del Comune di Isola d'Ischia nella prima tornata elettorale utile, un Commissario prefettizio ai sensi dell'art. 19 del Regio Decreto n. 383 del 3.3.1934.



- 3. Sino a diversa disciplina definita dallo Statuto del nuovo Comune, le elezioni dei prosindaci e dei consultori dei Municipi si effettuano secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della Legge n. 142/1990, nonché di quelle stabilite dalle leggi elettorali statali in vigore per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
- 4. Sino all'entrata in vigore dello Statuto del nuovo Comune, la sede municipale dell'attuale Comune di Ischia è individuata come sede municipale del nuovo Comune.
 - 5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della L.r. 54/74 e ss.mm. e ii. e dell'art. 3 comma 5 della L.r. n. 14/2015, la Città metropolitana di Napoli è delegata a regolare i rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune, ivi compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali, finanziarie ed a quelle riguardanti il personale.

Art. 4 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento e dall'organizzazione tecnica della relativa consultazione referendaria, trattandosi di spesa di natura obbligatoria, si fa fronte per il corrente esercizio finanziario con lo stanziamento di euro 150.000,00, con imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella missione (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma (elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile), mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla missione (fondo e accantonamento) programma (fondo di riserva).



Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

II Presidente

MATTERA OTTORINO

Il Segretario Generale

AMODIO GYOVANNI

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici

giorni consecutivi dal 2 1 MAR. 2015

Il Responsabile

II II Segretario Generale DOTT. GIOVANAI AMODIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il ______

II II Segretario Generale DOTT. GIOVANNI AMODIO